

**Statuto ->**

**ALLEGATO C) ALL'ATTO REP. N. 105910/ 33350**

**COSTITUZIONE SEDE**

**Articolo 1.**

L'Associazione denominata "Associazione Veneta Allevatori", di seguito denominata in acronimo A.V.A. legalmente costituita in data 4 giugno 2014 con sede legale in Limena (PD) è regolata dal presente Statuto. L'Associazione può anche istituire sedi secondarie nell'ambito della Regione Veneto previa delibera assembleare.

**FINALITÀ E DURATA**

**Articolo 2.**

L'A.V.A. non ha fine di lucro e può operare su tutto il territorio della Regione Veneto. La sua attività si svolge nel quadro delle politiche generali e delle direttive organizzative emanate dai soci costituenti ed in armonia con la programmazione agricola Regionale. La sua durata è illimitata.

L'Associazione realizza i propri scopi sociali autonomamente ed in armonia con altri Enti del settore e nel rispetto della politica agro-zootecnica attuata dalla Regione Veneto.

L'Associazione può svolgere la sua attività anche verso imprenditori non associati purché in misura minoritaria rispetto all'attività svolta in favore dei soci.

**Articolo 3.**

L'Associazione ha carattere tecnico ed economico e rappresenta, nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, gli interessi dei soci.

Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire:

- A. Al miglioramento del reddito degli imprenditori agricoli e zootecnici,
- B. Al miglioramento della qualità delle produzioni agricole e zootecniche,
- C. Al miglioramento della sicurezza sul lavoro e del livello imprenditoriale nelle aziende agricole e zootecniche,
- D. Al miglioramento del benessere e della sanità animale,
- E. Al miglioramento della tutela dell'ambiente,
- F. Al miglioramento delle condizioni di vita degli imprenditori agricoli e zootecnici.
- G. Al miglioramento dell'immagine sociale del settore agricolo e zootecnico.

**Articolo 4.**

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione, può:

- a) Promuovere e attuare autonoma mente iniziative progettuali e servizi di consulenza e assistenza tecnica rivolti agli imprenditori agricoli e zootecnici;
- b) Utilizzare finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione di attività, progetti ed iniziative finalizzate al raggiungimento dei propri scopi sociali.
- c) Partecipare a bandi, gare ed altre forme di licitazione al fine di ottenere finanziamenti e/o incarichi, compiti e funzioni, che nell'ambito territoriale competente possono venirle conferiti da Enti o Autorità politiche-amministrative-economiche di ogni ordine e grado.
- d) Promuovere e incoraggiare studi e ricerche, convegni e incontri, programmi e progetti, diretti a risolvere particolari problemi e/o perseguire il miglioramento inerenti i temi elencati al secondo comma dell'art. 3 del presente Statuto in collaborazione e d'intesa con Organi pubblici e d i s t i t u t i di sperimentazione e ricerca, con Università, costituendo se voluto da l Comitato Direttivo, anche appositi comitati e commissioni;
- e) Organizzare e gestire laboratori di analisi e centri di raccolta e prelievo preparazione campioni;
- f) Fornire agli allevatori un servizio di sostituzione temporanea del personale impiegato in azienda, sia esso dipendente o familiare, qualora questi venga a mancare per malattia, ferie, infortunio o altra causa che comporti l'assenza temporanea del lavoratore. Il funzionamento di tale servizio sarà definito da apposito regolamento.
- g) Fornire agli imprenditori agricoli e zootecnici l'assistenza necessaria per accedere ad ogni forma di finanziamento pubblico finalizzato all'attività agricola e zootecnica.
- h) Fornire la consulenza tecnica necessaria all'evasione di pratiche edilizie e ambientali e di ogni altro adempimento burocratico nel campo agricolo e zootecnico, -curare la progettazione da parte di soggetti abilitati ai sensi delle norme vigenti, di fabbricati o impianti destinati ad attività agricole e/o connesse all'agricoltura ed alla lavorazione e trasformazione dei relativi prodotti.
- i) Promuovere ed attuare ogni altra iniziativa ritenuta utile al potenziamento e alla

qualificazione della zootecnia regionale.

## **SOCI**

### **Articolo 5.**

Sono soci dell'A. V.A.:

- a) Isoci fondatori
- b) Associazioni di primo grado che associano imprenditori agricoli e zootecnici
- c) Altri Enti o Organismi legalmente costituiti tra allevatori operanti nell'ambito della filiera zootecnica con compiti che rientra no nelle finalità istituzionali dell'Associazione operanti nel territorio Regionale.
- d) Le Organizzazioni dei produttori legalmente riconosciute e operanti nel territorio Regionale. .

Gli Enti di cui a i punti b) c) d) devono all'atto della domanda di adesione dimostrare la loro funzionale contribuzione al raggiungimento dello scopo sociale dell'Associazione.

### **Articolo 6.**

Gli Enti, Organismi e Organizzazioni che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'A.V.A.e che intendono farne parte devono fare domanda al Comitato Direttivo

- c) La delibera dell'organo amministrativo indicante le motivazioni ed il tipo di apporto che l'Ente può dare al raggiungimento dello scopo sociale dell'A.V.A. .
- d) L'esplicita accettazione dello Statuto dell'A.V.A.

Sull 'ammissione dei soci delibera il Comitato Direttivo dell'A.V.A.

Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall'art. 5 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea dell'A.V.A. che si pronuncia in via definitiva alla prima riunione utile.

### **Articolo 7.**

Ogni socio deve versare:

- a) Una quota di iscrizione una tantum dell'ammontare stabilito dall'Assemblea.
- b) Una quota annuale da versarsi entro il primo semestre di ogni anno dell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo in rapporto agli interessi rappresentati e ratificati dall'Assemblea;
- c) Eventuali contributi straordinari relativi a iniziative di carattere eccezionale approvati dall'Assemblea;
- d) Contributi sociali integrativi per iniziative straordinarie, determinati con delibera del comitato Direttivo e ratificati dall'Assemblea.

Le quote i contributi associativi di cui sopra sono intrasmissibili anche nel caso di fusioni e/o in ragioni societarie, salvo nel caso di modifiche o trasformazioni societarie. Essendo i versamenti a fondo perduto, non possono in nessun caso essere rivaluta bili o ripetibili Il versamento delle quote e dei contributi non genera diritti di partecipazione e non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

### **Articolo 8.**

La partecipazione all'Assemblea Generale e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con- il pagamento delle quote di cui all'art. 7).

### **Articolo 9.**

L'adesione all'A.V.A. comporta per i soci i seguenti obblighi:

- a) L'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione. Detti provvedimenti assumono efficacia vincolante per i soci;
- b) L'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima ;
- c) Il regolare e puntuale pagamento delle quote associative ed integrative previste all'articolo 7).

### **Articolo 10.**

La qualità di associato si perde:

- a) Per la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) Per la manifesta volontà e/o incapacità di non concorrere al raggiungimento degli scopi sociali dell'associazione;
- c) Per prolungata violazione degli obblighi e degli impegni previsti all'articolo 9);
- d) Per recesso. Il recesso deve essere comunicato all'Associazione con preavviso di almeno tre mesi, tramite lettera raccomandata; il recesso presentato dal socio ha

effetto con lo scadere dell'anno in cui scade il termine di preavviso.

e) per esclusione. L'esclusione da socio deve essere deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per le motivazioni previste ai punti a) b) c) dell'art.9. Essa ha effetto dalla data della delibera assembleare e deve essere comunicata al socio con raccomandata A/R. Contro tale delibera il socio ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso al collegio dei probiviri che si esprimono entro 60 giorni in via definitiva e vincolante per l'Associazione ed il socio, restano salvi i diritti delle parti di ricorrere in sede giudiziaria con le modalità e tempi previsti dalla normativa vigente. Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **ORGANI SOCIALI**

### **Articolo 11.**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Sindacale o in alternativa il Revisore Contabile;

## **ASSEMBLEA GENERALE**

### **Articolo 12.**

L'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è composta dai delegati nominati dagli Enti soci e scelti tra i propri amministratori. Ogni Ente socio può nominare 4(quattro) delegati.

Ogni delegato componente dell'Assemblea Generale ha diritto a un voto.

Ogni delegato può farsi rappresentare da altro delegato all'Assemblea Generale.

Ogni delegato può rappresentare una sola delega.

L'Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio salvo il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2364- 20Comma del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o in sua assenza lo nomina l'Assemblea

stessa tra i suoi componenti. L'Assemblea nomina un segretario, che può essere anche persona terza e non socio, su proposta del Presidente.

L'Assemblea viene inoltre convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è trasmessa ai delegati dal Presidente, o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, dal Vicepresidente, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo, indirizzata ai componenti dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci o del Revisore Contabile.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte. L'Assemblea si può tenere anche in luogo diverso dalla sede legale purché nel territorio della Regione Veneto.

La seconda convocazione dell'Assemblea Generale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono essere invitati dal Presidente, senza diritto di voto: autorità e persone di particolare competenza.

### **Articolo 13.**

L'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione

quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti o rappresentati.

Per modificare lo Statuto e per azioni di responsabilità dà promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che sino presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei voti in prima e in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione

dei liquidatori e dei loro poteri occorre che siano presenti o rappresentati almeno 3/4 dei voti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell'Assemblea.

Il sistema di votazione, anche per le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche, è stabilito dall'Assemblea. Si applica il sistema dello scrutinio segreto quando si tratta di deliberazioni riguardanti persone.

Dell'adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 14.**

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) Determinare il numero e nominare i membri elettivi del Comitato Direttivo;
- b) Nominare i membri del Collegio dei Sindaci o il revisore contabile
- c) Nominare i membri del Collegio dei Proviviri;
- d) Approvare le relazioni del Comitato Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo l'azione che deve svolgere l'Associazione;
- e) Determinare l'emolumento ai Sindaci o al Revisore Contabile;
- f) Approvare regolamenti interni;
- g) Deliberare sull'eventuale riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico ai componenti il Comitato Direttivo purché debitamente documentate;
- h) Deliberare l'ammontare delle quote e dei contributi previsti dall'art. 7 lett. a) e c) e ratificare quello dei contributi di cui alla lettera b) e d) dello stesso articolo;
- i) Deliberare in merito alla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art. 10;
- j) Deliberare sull'eventuale costituzione o adesione a enti e organismi o su accordi associativi con altre organizzazioni;

#### **COMITATO DIRETTIVO**

##### **Articolo 15.**

Il Comitato Direttivo è costituito dal Presidente nominato come previsto dal successivo art. 19, e da quattro ulteriori componenti eletti dall'Assemblea Generale scelti tra i componenti della base sociale degli enti soci.

I componenti elettivi del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Partecipano alle sedute del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci o il Revisore Contabile.

Il Presidente può altresì invitare a partecipare alle sedute, a titolo consultivo, persone di particolare competenza in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ad ogni riunione del Comitato Direttivo, assume le funzioni di segretario la persona indicata dal Presidente anche esterna all'Associazione.

##### **Articolo 16.**

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dall'Assemblea.
- b) Nominare nel suo seno il vice Presidente dell'Associazione;
- c) Fissare la data dell'Assemblea Generale dei soci;
- d) Deliberare sull'ammissione dei soci, a norma dell'art. 6;
- e) Dare esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale;
- f) Deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- g) Nominare il Direttore e deliberare l'assunzione del personale;
- h) Determinare le quote di cui all'art. 7, lett. b) e d) e proporre l'entità delle quote e dei contributi per le prescritte deliberazioni dell'Assemblea a norma dell'art. 7, lett. a), c) ;
- i) Approvare progetti e programmi determinando le tariffe per eventuali servizi erogati a soci e non soci;
- j) Amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria ;
- k) Predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- l) Approvare regolamenti di mera esecuzione;
- m) Deliberare sullo stare in giudizio;
- n) Deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.

##### **Articolo 17.**

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno e ogni

qualvolta lo stesso Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche in altra località senza pregiudicare l'agevole partecipazione dei componenti, e comunque nell'ambito della Regione Veneto; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o il revisore contabile.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto in caso di parità di voti prevale quello del Presidente

I componenti il Comitato Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Comitato Direttivo medesimo. La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro così nominato rimane in carica fino alla successiva Assemblea dei soci, la quale deve ratificare la sua nomina sino alla scadenza naturale del Comitato Direttivo.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 18.**

Ai componenti il Comitato Direttivo può essere corrisposta una indennità di carica definita dall'Assemblea, purché compatibile con le disposizioni di legge in vigore, oltre al rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento del proprio mandato.

#### **PRESIDENTE**

##### **Articolo 19.**

La carica di Presidente dell'Associazione è assunta a rotazione dai Presidenti degli Enti soci. Al fine di regolare tale disposizione l'Assemblea dovrà approvare apposito regolamento.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio con poteri di firma degli atti.

Il Presidente assume la responsabilità dell'attuazione delle deliberazioni del Comitato Direttivo.

Il Presidente può firmare contratti assumere impegni in nome dell'associazione aprire ed effettuare operazioni attive e passive sui conti correnti bancari e postali intestati all'associazione.

Il Comitato direttivo al momento della nomina del presidente può attribuirgli ulteriori poteri.

Il Presidente che viene sfiduciato dal consiglio decade immediatamente.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

##### **Articolo 20.**

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da un presidente e due membri effettivi e sono nominati dall'Assemblea. Devono inoltre, essere nominati sempre dall'assemblea due sindaci supplenti.

Tutti i componenti effettivi, supplenti ed il presidente possono essere scelti anche tra persone esterne all'Associazione.

Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina.

I membri supplenti subentrano automaticamente agli effettivi in ordine di età in caso di dimissioni da parte di questi ultimi e scadono unitamente all'intero collegio.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuiti per legge, compreso il controllo contabile; controlla i dati del bilancio dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento

dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito, e verifica l'adeguatezza sistema amministrativo e contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il collegio dei Sindaci effettua il controllo contabile, verificando la corrispondenza dei dati con le risultanze del bilancio di esercizio predisposto dal Comitato Direttivo.

Delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro. Il Collegio dei Sindaci è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio e i rendiconti con tutti gli allegati almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione. I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita

dall'Assemblea.

## **REVISORE CONTABILE**

### **Articolo 21**

In assenza del Collegio Sindacale o nel caso l'Assemblea lo decida, il controllo contabile è esercitato da un Revisore contabile.

Il Revisore contabile è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile

e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina.

Il Revisore contabile deve:

- a) Verificare con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) Verificare la rispondenza del bilancio di esercizio con le scritture contabili e con le verifiche effettuate nonché l'aderenza del bilancio di esercizio alle norme che ne sottostanno alla formazione;
- c) Esprimere in una apposita relazione il proprio giudizio in merito al bilancio di esercizio; tale relazione deve essere depositata presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea deputata all'approvazione del bilancio di esercizio.

L'attività svolta dall'organo di revisione deve essere documentata da un apposito libro tenuto presso la sede della società.

## **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Articolo 22.**

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i soci e fra questi e l'Associazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa è devoluta all'esame di un Collegio dei Probiviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare a esso immediata esecuzione.

Il Collegio dei Probiviri, costituito da due membri ed un Presidente, eletti dall'Assemblea generale dei soci, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Le riunioni del collegio sono valide solo con la presenza di tutti i componenti.

## **PATRIMONIO**

### **Articolo 23.**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- a) Dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7 lett. a) del presente Statuto.
- b) Dagli avanzi gestionali destinati a riserva;
- c) Dai beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

## **PROVENTI ASSOCIATIVI**

### **Articolo 24.**

I proventi associativi sono costituiti:

- a) Dai contributi sociali annuali (art 7 lett. b);
- b) Da eventuali contributi straordinari (art. 7 lett. c) e d);
- c) Da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;
- d) Da proventi su servizi prestati ai soci e non soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'associazione;
- e) Dagli interessi del patrimonio.

## **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

### **Articolo 25.**

L'Esercizio sociale e finanziario ha durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla conclusione dell'esercizio deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre,

da sottoporre all'Assemblea generale ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dai Sindaci. Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Eventuali eccedenze gestionali saranno riservate per iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.

Il Comitato Direttivo provvederà inoltre, ogni anno, a sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo \_insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

#### **SCIoglimento**

##### **Articolo 26.**

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità su cui è competente a giudicare l'amministrazione regionale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **FORO COMPETENTE**

##### **Articolo 27.**

In caso di controversia è competente il Foro di Padova.